

DGR 1690 del 28 giugno 2002

Approvazione di “Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto”.

Il Vicepresidente e Assessore alle politiche sanitarie avv. Fabio Gava riferisce quanto segue.

La rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto è regolamentata dall'art. 34 del D. Lgs. 15.8.1991 n. 277 che prescrive l' obbligo per tutte le ditte che eseguono lavori di rimozione e demolizione di materiali contenenti amianto di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, e trasmettere al Servizio di vigilanza SPISAL dell' Azienda sanitaria territorialmente competente, per il relativo parere preventivo, apposito Piano di lavoro allo scopo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell' ambiente esterno dai pericoli derivanti dall' amianto.

La norma citata si applica per qualunque tipologia di materiali contenenti amianto ed anche nel caso vengano prodotte modeste o modestissime quantità di rifiuti contenenti amianto (la c.d. microraccolta).

Con DGR n. 5607 del 31.10.1995, nell' ambito della realizzazione di interventi urgenti in materia di amianto finalizzati a dare una prima attuazione degli adempimenti previsti dall' art. 10 della L. 27.3.1992 n. 257, e successive normative, veniva adottato un documento contenente il "Protocollo tipo del piano di lavoro per la rimozione di lastre ed altri manufatti contenenti amianto (MCA) in matrice compatta"

Tale documento, nel fornire indicazioni operative finalizzate ad omogeneizzare l' esercizio dell' attività di vigilanza SPISAL di cui al sopra citato art. 34 del DLgs 277/91 e ad orientare correttamente le ditte interessate negli adempimenti richiesti, non affrontava in modo specifico il tema delle microraccolte.

I primi indirizzi della Regione sulla questione sono contenuti nella successiva DGR n. 5455 del 3.12.1996 con la quale venivano approvate, in attuazione del già citato art. 10 della L.257/92, le Linee del Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell' ambiente (PRAV) ed, in particolare, al punto 4.4 del documento di linee guida intitolato alla “microraccolta”.

La necessità di intervenire per dare maggiore completezza e funzionalità alle indicazioni fornite, data la natura e quantità dei materiali in argomento, ha comportato un ulteriore approfondimento della questione.

A tale scopo ha operato il gruppo regionale amianto DIP _SPISAL, attivo nell'ambito del PRAV, che ha predisposto, dopo ampi e approfonditi confronti, in collaborazione con l'ARPAV e la Direzione regionale per la Tutela dell'ambiente, un apposito documento di “Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto” allegato al presente atto come parte integrante (All. A).

Tale documento, a modifica ed integrazione di quanto deliberato nella citata DGR n. 5455 del 3.12.1996 nella parte relativa alla microraccolta, ha come obiettivo quello di snellire le procedure dell'ente di controllo in quelle particolari situazioni nelle quali la natura e la quantità dei materiali fanno ritenere che, adottando opportune semplici precauzioni, i rischi reali d'inquinamento ambientale e i danni alla salute siano contenuti.

Il documento inoltre è finalizzato a sollecitare le aziende specializzate nelle bonifiche da amianto e le aziende o i consorzi di trasporto e smaltimento rifiuti affinché offrano alla cittadinanza la possibilità di eliminare alcune tipologie di rifiuti contenenti amianto, secondo procedure semplificate e specificatamente illustrate nel documento e, comunque, sicure.

Infine, il documento prende in considerazione la circostanza che la rimozione di piccole quantità di materiali contenenti amianto venga effettuata direttamente anche da privati cittadini definendo, anche per questa tipologia, le procedure di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto e di consegna dei rifiuti alle imprese autorizzate al trasporto.

Tutto ciò premesso,

il Vice Presidente e Assessore alle politiche sanitarie conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Vice Presidente e Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la legge 27 marzo 1992 n. 257 recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

VISTO l'art. 34 del D. Lgs. 15.8.1991 n. 277 "attuazione direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori".

RICHIAMATA la propria DGR n. 5455 del 3.12.1996, ed in particolare il punto 4.4 del documento allegato alla medesima come parte integrante, intitolato alla "microraccolta".

VISTO il documento predisposto dal gruppo di lavoro DIP- SPISAL operante nell'ambito del Piano regionale amianto PRAV, in collaborazione con l'ARPAV e la Direzione regionale per la tutela dell'ambiente, contenente "linee guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto".

RITENUTO di approvare il predetto documento.

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, a modifica ed integrazione di quanto deliberato con DGR n. 5455 del 3.12.1996 nella parte relativa alla microraccolta, il documento contenente le "Linee guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenuti amianto" allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (All.A).
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di assicurarne la più ampia diffusione sul territorio.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi

